

Condizioni contrattuali generali per prestazioni di servizio (Edizione settembre 2013)

1. In generale

- 1.1 Le presenti Condizioni Contrattuali Generali («CCG») regolano la conclusione, il contenuto e l'esecuzione dei contratti di prestazioni di servizi tra Swissgrid SA come mandante (di seguito «Swissgrid») e il mandatario (di seguito «partner contrattuale»).
- 1.2 Con la presentazione di un'offerta a Swissgrid, il partner contrattuale accetta le presenti CCG.
- 1.3 Regolamentazioni tra il partner contrattuale e Swissgrid che modifichino o completino le CCG sono valide solamente se formulate per iscritto.

2. Offerta

- 2.1 L'offerta, comprensiva di eventuale dimostrazione, avviene a titolo gratuito, salvo che nella richiesta di offerta o nel bando di concorso non sia stato stabilito diversamente.
- 2.2 Il partner contrattuale presenta l'offerta basandosi sulla richiesta di offerta o sul bando di concorso. È libero di inoltrare varianti aggiuntive. Nell'offerta, l'imposta sul valore aggiunto ed eventuali imposte devono essere indicate separatamente.
- 2.3 L'offerta è vincolante per quattro mesi a partire dalla data di ricezione da parte di Swissgrid, salvo che nella richiesta di offerta o nel bando di concorso non sia stato indicato diversamente.

3. Adempimento del contratto

- 3.1 Il partner contrattuale si impegna ad adempiere il contratto con competenza e diligenza, tutelando secondo scienza e coscienza gli interessi di Swissgrid, nel rispetto delle regole generalmente riconosciute del suo campo professionale.
- 3.2 Il partner contrattuale adempie al contratto personalmente risp. con i propri collaboratori e non può obbligare Swissgrid nei confronti di terzi. Una cessione, completa o parziale, di diritti e doveri da parte del partner contrattuale è consentita esclusivamente con autorizzazione scritta di Swissgrid. Il partner contrattuale rimane responsabile per la fornitura a norma di contratto delle prestazioni da parte dei terzi coinvolti.
- 3.3 Il partner contrattuale impiega unicamente collaboratori diligentemente selezionati e con una buona formazione e si impegna in particolar modo a soddisfare l'esigenza di Swissgrid di continuità del personale. Il partner contrattuale, a prima richiesta di Swissgrid, provvederà a sostituire quei collaboratori che, secondo il parere di Swissgrid, (i) non dispongono delle necessarie competenze tecniche, (ii) non osservano le normative di sicurezza o il regolamento interno di Swissgrid, (iii) si comportano in modo sconveniente sul luogo di lavoro, oppure (iv) ostacolano in altro modo l'adempimento del contratto.
- 3.4 Il partner contrattuale si impegna a rispettare, come standard minimo, il codice di comportamento di Swissgrid (nella versione pubblicata su www.swissgrid.ch) e segnatamente a evitare conflitti tra i propri interessi e quelli di Swissgrid. Il partner

contrattuale informerà immediatamente Swissgrid in merito a possibili conflitti di interesse.

4. Obblighi di informazione del partner contrattuale

- 4.1 Il partner contrattuale fornisce regolarmente informazioni a Swissgrid in merito all'avanzamento dei lavori, e segnala subito **per iscritto** (nel senso di un rigoroso requisito di forma secondo l'art. 16 CO) tutte le circostanze che potrebbero mettere a rischio l'adempimento del contratto. Qualora fossero riconoscibili delle modifiche a fasi anche parziali ancora da eseguire, il partner contrattuale provvede a informare Swissgrid senza indugio e per iscritto.
- 4.2 Il partner contrattuale informa immediatamente Swissgrid, per iscritto e in forma completa, su scostamenti riconoscibili dalle spese di lavorazione concordate, come pure su tutte le circostanze che, segnatamente per motivi tecnici o economici, lasciano apparire indicata una modifica delle prestazioni pattuite.
- 4.3 Un'omissione di questi obblighi di informazione vale come rinuncia del partner contrattuale a eventuali pretese di retribuzione supplementare e di proroga di termini.

5. Diritti di controllo di Swissgrid

- 5.1 Swissgrid dispone in qualsiasi momento di un diritto esaustivo di controllo e di informazione sull'avanzamento dei lavori e su tutte le parti del contratto. Swissgrid è in particolare autorizzata a visionare e esaminare in ogni momento tutta la documentazione del partner contrattuale che è in relazione con l'esecuzione del contratto.
- 5.2 Swissgrid è autorizzata in qualunque momento a controllare l'adempimento a norma di contratto direttamente o tramite terzi. Il risultato di tali controlli non libera il partner contrattuale dalla sua piena responsabilità per le sue prestazioni.
- 5.3 Su richiesta di Swissgrid, il partner contrattuale è sempre tenuto a presentare il rendiconto della propria gestione e a fornire tutti i documenti quali rapporti intermedi, calcolazioni ecc., che ha allestito in relazione al contratto.

6. Diritto di impartire istruzioni di Swissgrid

- 6.1 Swissgrid ha il diritto nell'ambito dell'esecuzione del contratto, di impartire istruzioni al partner contrattuale. Il partner contrattuale segnala **per iscritto** (nel senso di un rigoroso requisito di forma secondo l'art. 16 CO) a Swissgrid le conseguenze negative delle sue istruzioni, in particolare in relazione alle scadenze, alla qualità e ai costi sconsigliandola da istruzioni e richieste inadeguate. Qualora Swissgrid, nonostante l'avviso scritto contrario del partner contrattuale, insista **in forma scritta** (nel senso di un rigoroso requisito di forma secondo l'art. 16 CO), il partner contrattuale non risponde delle relative conseguenze.

7. Rimunerazione

- 7.1 La remunerazione stabilita contrattualmente compensa tutte le prestazioni necessarie per il regolare adempimento del contratto. La remunerazione copre in particolare anche il trasferimento di diritti, tutti i costi di documentazione e di materiale come pure le spese, le tasse di licenza e i pubblici tributi.
- 7.2 Il superamento di un massimale di spesa concordato sarà a carico del partner contrattuale, a meno che Swissgrid abbia approvato **per iscritto** (nel senso di un rigoroso requisito di forma secondo l'art. 16 CO) la modifica di un'ordinazione o ne debba sopportare in modo provato i maggiori costi.
- 7.3 Le prestazioni che non possono ancora essere completamente definite al momento della conclusione del contratto sono indicate come tali nel contratto. Swissgrid e il partner contrattuale concorderanno, prima della loro esecuzione in un'aggiunta scritta al contratto, il contenuto e l'estensione di queste prestazioni, come pure la loro remunerazione e base di calcolo sulla scorta delle calcolazioni originarie.
- 7.4 Swissgrid si riserva il diritto di dedurre dalla remunerazione i maggiori costi e/o supplementari imputabili al partner contrattuale. Rimangono in ogni caso riservate le pretese di Swissgrid di risarcimento dei danni.
- 7.5 Se il partner contrattuale è responsabile dell'insorgere di difetti, Swissgrid può effettuare una trattenuta pari almeno alla stima dei costi per l'eliminazione dei difetti e dei danni.

8. Interruzione del lavoro

- 8.1 Le interruzioni di lavoro ordinate da Swissgrid o da parte dell'autorità non danno diritto al partner contrattuale ad alcun indennizzo supplementare. Scadenze o dilazioni di termini giustificanti uno stato di mora saranno però prorogate corrispondentemente alla durata dell'interruzione del lavoro.
- 8.2 Se a causa del ritardo si rende necessaria, alla ripresa dei lavori, una rielaborazione delle esistenti basi oppure sono necessari in altro modo maggiori oneri queste prestazioni supplementari e la loro retribuzione devono essere concordate per iscritto tra le parti prima della ripresa del lavoro.

9. Partner contrattuale

- 9.1 Se il partner contrattuale è una persona giuridica, provvederà come azienda indipendente a effettuare i necessari annunci alle assicurazioni sociali, per sé e per i propri collaboratori. Se non è una persona giuridica, unitamente alla presentazione dell'offerta dovrà dimostrare di essere affiliato ad una cassa di compensazione in qualità di lavoratore indipendente.
- 9.2 Il partner contrattuale è responsabile per tutte le prestazioni sociali (in particolare AVS, AI, AD) o altre prestazioni di indennità, specie in caso di infortunio, malattia, invalidità e decesso in relazione con le prestazioni pattuite; Swissgrid non si assume alcuna responsabilità in proposito.

10. Mora

- 10.1 In caso di mancato rispetto delle scadenze pattuite nel contratto, il partner contrattuale è costituito senz'altro in mora.

- 10.2 Se l'inadempienza permane oltre un congruo termine supplementare concesso da Swissgrid, questa avrà il diritto di recedere immediatamente, tramite comunicazione scritta, dal contratto con il partner contrattuale. Swissgrid potrà pagare le prestazioni svolte fino al momento della rescissione, purché siano state eseguite conformemente al contratto e siano utili a Swissgrid, secondo il proprio apprezzamento.
- 10.3 Il partner contrattuale deve a Swissgrid per ogni giorno civile completo o iniziato di superamento del termine di scadenza pattuito una **pena convenzionale** pari allo 0.1% del prezzo pattuito per ogni giorno di ritardo. La pena convenzionale viene limitata tuttavia al 10% della remunerazione dovuta secondo la cifra 7 con l'aggiunta dell'IVA. La pena convenzionale è dovuta anche e fintanto che uno o più difetti sostanziali della prestazione del partner contrattuale non vengano eliminati. Se il danno dovuto al ritardo supera l'ammontare della pena convenzionale, Swissgrid può richiedere il pagamento del danno effettivo dovuto al ritardo dove la colpa del partner contrattuale è presunta. Inoltre Swissgrid può esigere il pieno adempimento del contratto. In deroga a quanto stabilito dall'art. 160 cpv. 2 CO, la pena convenzionale rimane dovuta nonostante un'eventuale accettazione senza riserva da parte di Swissgrid.
- 10.4 Swissgrid è autorizzata a compensare la pena convenzionale con una qualsiasi pretesa di remunerazione del partner contrattuale. Se la pena convenzionale opposta in compensazione è contestata, il partner contrattuale non viene comunque liberato dal completo e ininterrotto adempimento del contratto. In caso di forza maggiore non è dovuta alcuna pena convenzionale.

11. Tutela della discrezione

- 11.1 Le parti contrattuali trattano con riservatezza tutte le informazioni e i documenti ottenuti in relazione al presente rapporto contrattuale e che non sono notori e in generale nemmeno accessibili. Le parti devono provvedere affinché queste disposizioni siano rispettate anche da tutti i loro dipendenti, da ausiliari, da partner contrattuali e da altri terzi.
- 11.2 La discrezione deve essere garantita già prima della conclusione del contratto. L'obbligo perdura per 10 anni dopo la fine del rapporto contrattuale a prescindere dai motivi dello scioglimento e dalla parte che lo ha attuato. Rimangono riservati gli obblighi di legge.
- 11.3 Le parti contrattuali possono elaborare, nell'ambito dei contatti commerciali, i dati (ad es. indirizzi, dati sulla solvibilità, informazioni sui servizi e sulle offerte) di cui entrano in possesso in relazione al presente rapporto contrattuale. Le parti contrattuali partono dal presupposto che dovranno collaborare nella trasmissione o nell'elaborazione dei dati con terzi in Svizzera o all'estero.
- 11.4 Se il partner contrattuale intende effettuare operazioni promozionali basate sul presente rapporto contrattuale oppure pubblicazioni al riguardo, necessita della preventiva autorizzazione scritta di Swissgrid.
- 11.5 Se una parte contrattuale o un terzo da essa incaricato viola i suddetti obblighi di segretezza, sarà tenuta a versare all'altra parte una pena convenzionale. Quest'ultima ammonta, per ogni caso, a un importo pari al 10% della remunerazione complessiva, al massimo tuttavia CHF 50 000. Il pagamento della pena convenzionale non esonera dal rispetto degli obblighi

di riservatezza. Rimangono riservate pretese di risarcimento danni.

12. Diritti d'autore e altri diritti protetti

- 12.1 Tutti i diritti protetti della proprietà intellettuale sorti con l'adempimento del contratto appartengono al partner contrattuale.
- 12.2 Sui diritti d'autore e altri diritti, Swissgrid ottiene un diritto di utilizzo illimitato nel tempo, nello spazio e nel contenuto, non esclusivo e trasferibile, che le consente di usufruire e di disporre dei risultati del lavoro.
- 12.3 Sui diritti di protezione preesistenti e relativi a parti dei risultati dei lavori pattuiti, Swissgrid ottiene un diritto di utilizzo illimitato nel tempo, nello spazio e nel contenuto, non esclusivo e trasferibile, che le consente di usufruire e di disporre dei risultati del lavoro.

13. Custodia dei documenti

- 13.1 Il partner contrattuale custodisce nel loro stato originario e senza costi, durante almeno 10 anni dalla fine del contratto, tutti i documenti e supporti che si riferiscono al presente rapporto contrattuale e che non siano stati trasmessi in originale a Swissgrid.

14. Responsabilità

- 14.1 Ogni parte è responsabile per i danni causati all'altro contraente, a meno che sia in grado di provare di non aver colpa. In ogni caso, la responsabilità rimane limitata al danno effettivamente intervenuto e comprovato. Nella misura consentita dalla legge, è esclusa la responsabilità per mancato guadagno.
- 14.2 Le parti rispondono nella misura indicata alla cifra 14.1 per il comportamento dei loro collaboratori e di altro personale ausiliario nonché, come se fossero propri di terzi ai quali hanno ricorso per l'adempimento del contratto (ad es. fornitori, subappaltatori, sostituti). La conoscenza o l'autorizzazione di un ricorso a terzi lascia intatta la responsabilità del partner contrattuale derivante dal contratto o in relazione con lo stesso. L'art. 399 cpv. 2 CO viene espressamente escluso.

15. Prescrizione

- 15.1 Il termine di prescrizione per pretese derivanti dal presente contratto, segnatamente per una responsabilità del partner contrattuale per eventuali errori e anche per difetti di costruzione causati direttamente o con il suo concorso è di 10 anni. Il termine inizia a decorre con il verificarsi dell'evento dannoso risp., per i difetti di costruzione, con il collaudo dell'opera e per le perizie dalla loro consegna.

16. Diritto applicabile e foro

- 16.1 Si applica il diritto svizzero. L'applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (diritto di compravendita di Vienna) viene espressamente e interamente esclusa.
- 16.2 **Il foro giudiziario è Aarau.**